# INDICAZIONI SU COME LAVORARE IN SICUREZZA Fase 2 e Fase 3

#### **Dottor Temistocle Bussino**

Docente di Diritto previdenziale e del lavoro

Componente Centro Studi - Ispettorato Nazionale del Lavoro

15/05/2020

Con la circolare INAIL n.13/2020 si precisa che l'infezione da Coronavirus, contratta in occasione di lavoro, per tutti i lavoratori assicurati INAIL, è inquadrata come infortunio :

tale definizione trova applicazione secondo l'indirizzo vigente in materia di trattazione dei casi di malattie infettive e parassitarie, difatti INAIL tutela tali affezioni morbose, inquadrandole, per l'aspetto assicurativo, nella categoria degli infortuni sul lavoro perché la causa virulenta è equiparata a quella violenta.

## Attenzione

Il combinato-disposto fra decreto legge e circolare.



• In sostanza, la somma fra il decreto (articolo 42, comma 2, decreto legge 17 marzo 2020 n. 18, il cosiddetto Cura-Italia) e la circolare dell'Inail dice: se una persona con un lavoro dipendente viene contagiata da coronavirus, ne è responsabile civile e penale l'azienda per cui lavora.

Non è una responsabilità automatica

### Linee guida

"Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro" del 14 marzo 2020

Il successivo 24 aprile il Protocollo è stato integrato alla luce dei vari provvedimenti governativi e, da ultimo, del DPCM 10 aprile 2020 nonché di quanto emanato dal Ministero della Salute in relazione alla c.d. «Fase 2» di contrasto al virus (DPCM 26 aprile 2020).



- ➤ <u>Modalità pratiche di implementazione</u>: confronto preventivo con le rappresentanze sindacali presenti sui luoghi di lavoro (ovvero, per le piccole imprese, con le rappresentanze territoriali previste dagli accordi interconfederali) nonché con i RLS e RLST
- ➤ <u>Ulteriori misure</u>: le imprese sono tenute ad adottare, oltre alle raccomandazioni contenute nel DPCM citato, tutta una serie di ulteriori **misure di precauzione** (elencate e dettagliate di seguito), le quali vanno integrate dalle aziende con altre **misure equivalenti** o più incisive secondo le peculiarità dell'organizzazione
- Sanzioni: la mancata attuazione del Protocollo che non assicuri adeguati livelli di protezione determina la sospensione dell'attività fino al ripristino delle condizioni di sicurezza

## La sicurezza sul lavoro negli studi professionali

La materia è stata a suo tempo disciplinata dall'Accordo degli studi professionali del 31.1.2012. All' 'Accordo suddetto hanno aderito tutte le rappresentanze datoriali e dei lavoratori che hanno sottoscritto il CCNL del 29.11.2011 (Confprofessioni, Confedertecnica, Cipa, ed OO.SS. dei lavoratori).

#### Finalità dell'accordo

L'Accordo è applicativo del TU ed è rivolto alla sicurezza non solo nei confronti dei dipendenti degli studi professionali, ma estende il suo campo di applicazione anche nei confronti dei collaboratori e dei liberi professionisti che operano in tale contesto organizzato.

Con l'Accordo le parti hanno convenuto che la documentazione elaborata dall'E.bi.pro. costituisce fonte di informazione ufficiale per i lavoratori del settore.

Confprofessioni, "Linee guida per la salute e sicurezza dei lavoratori negli studi e nelle attività professionali" 05/05/2020

- La Confederazione italiana libere professioni ha messo a punto un documento che spiega come gestire e organizzare il lavoro di professionisti e dipendenti nel post-emergenza Covid-19 ossia nella così detta Fase-2.
- Si tratta delle linee guida per la salute e sicurezza di datori di lavoro, dipendenti e clienti negli studi professionali da seguire e che riguardano diversi ambiti: dalle modalità di ingresso in studio ai dispositivi di protezione individuale, dalla gestione degli spazi comuni all'organizzazione del lavoro, dalla sanificazione degli ambienti alla gestione di persone sintomatiche.

### Linee guida

Sono previsti alcuni accorgimenti riguardanti modalità di **accesso dei fornitori esterni** – punto 3 - o di viste da parte di soggetti esterni, che devono comunque essere limitate. Viene sottolineato che quanto condiviso nel presente protocollo e le conseguenti regole ed accorgimenti dell'azienda devono essere seguite anche dalle aziende che svolgano attività in appalto presso le sedi o unità aziendali. <u>Anche</u> ai fini del DUVRI

#### INFATTI

#### Protocolli di filiera per cantieri, trasporti e logistica

L'azienda committente è tenuta a dare, all'impresa appaltatrice, completa informativa dei contenuti del Protocollo aziendale

Deve vigilare affinché i lavoratori della stessa o delle aziende terze che operano a qualunque titolo nel perimetro aziendale, ne rispettino integralmente le disposizioni.

Informazioni da condividere in sede di riunione di coordinamento e per le quali committente a appaltatore debbono prevedere sessioni informative adeguate per i rispettivi addetti e che responsabilizza in modo significativo il committente.

Attenzione particolare riguarda il punto 8 dedicato all'organizzazione aziendale.

Si favorisce l'uso di tutti gli strumenti aziendali che possano conseguire la rarefazione sociale attraverso

- smart working
- rimodulazione delle eventuali turnazioni
- utilizzo di rol
- ferie maturate.

• Si ritiene che per l'adozione di tali provvedimenti NON sarà necessario uno specifico accordo sindacale, salvo che la contrattazione collettiva già lo preveda.

# Le singole misure di precauzione

#### **INFORMAZIONE**

Informare i lavoratori e i visitatori (mediante la consegna e/o l'affissione all'ingresso o nei luoghi maggiormente visibili dei locali aziendali di *dépliant* informativi) circa le disposizioni delle Autorità in materia di contrasto e contenimento della diffusione del virus.

L'azienda fornisce un'informazione adeguata sulla base delle mansioni e dei contesti lavorativi, con particolare riferimento al complesso delle misure adottate cui il personale deve attenersi, in particolare sul corretto utilizzo dei DPI (Dispositivi di protezione individuale) per contribuire a prevenire ogni forma di diffusione del contagio

- o l'obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37.5°) o altri sintomi influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l'autorità sanitaria
- o la consapevolezza e l'accettazione del fatto di non poter fare ingresso o di poter permanere in azienda e di doverlo dichiarare tempestivamente laddove, anche successivamente all'ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (sintomi di influenza, temperatura, provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, etc) in cui i provvedimenti dell'Autorità impongono di informare il medico di famiglia e l'Autorità sanitaria e di rimanere al proprio domicilio

### MODALITÀ DI INGRESSO IN AZIENDA

Si consente ora ai datori di lavoro di controllare la temperatura corporea dei propri dipendenti (e dei visitatori).

La rilevazione costituisce un trattamento di dati personali che, pertanto, deve avvenire nel rispetto della disciplina vigente in materia di *privacy*.

il datore di lavoro, con il dovere di tutelare l'integrità psico-fisica di tutti i lavoratori (che a livello di legge ordinaria è stabilito anzitutto dall'art. 2087 c.c.) e alla propria nonché l'interesse alla continuità delle attività aziendali, in vista della quale deve/dovrà agire tempestivamente, con l'approntamento dei mezzi necessari a garantire l'igiene e sicurezza dei locali e delle attività lavorative, avvalendosi sul piano tecnico delle funzioni definite dal D.Lgs. 81/2008 (servizio di prevenzione e protezione, medico competente, ecc.).

Circolare Federprivacy n. 4/2020

- ➤ Si specifica però che tale rilevazione costituisce un **trattamento di dati personali** che, pertanto, deve avvenire **nel rispetto della** disciplina vigente in materia di **privacy** e si suggeriscono ai datori di lavoro delle **modalità di acquisizione** dei dati tali da contenere il più possibile il trattamento e la conservazione come, ad esempio:
  - o rilevare la temperatura **senza registrare** il dato acquisito (salvo qualora ciò sia necessario a documentare le ragioni che hanno impedito l'accesso ai locali aziendali)
  - o fornire l'**informativa** sul trattamento dei dati personali (a tal proposito il Protocollo indica specificamente i contenuti dell'informativa e la base giuridica del trattamento)
  - o definire le **misure di sicurezza** e **organizzative** adeguate a proteggere i dati
  - o assicurare modalità tali da garantire la **riservatezza** e la **dignità** del lavoratore in caso di **isolamento momentaneo** dovuto al superamento della soglia di temperatura
- Si consente, inoltre, ai datori di lavoro, sempre nel rispetto della normativa *privacy*, di richiedere ai dipendenti il rilascio di "**autodichiarazioni**" attestanti la non provenienza dalle zone a rischio epidemiologico e l'assenza di contatti, negli ultimi 14 giorni, con soggetti risultati positivi al COVID-19

# Faq pubblicata il 14 maggio 2020 sul sito del Garante

• Il datore di lavoro non può effettuare direttamente esami diagnostici sui dipendenti.

Per il termometro preferire quelli che non necessitano di contatto diretto (per es. a modalità infrarosso). In alternativa quelli di tipo auricolare con ricambi monouso. Qualora non reperibili, utilizzare quelli in dotazione nella cassetta di Primo Soccorso: gli stessi andranno puliti accuratamente ad ogni utilizzo con soluzione alcolica.

Per quanto riguarda le modalità operative si suggerisce di incaricare un lavoratore già formato a questa attività (possibilmente un incaricato al primo soccorso). Durante la rilevazione l'operatore dovrà indossare mascherina chirurgica, guanti ed occhiali di sicurezza cercando di mantenere la massima distanza possibile con il braccio in estensione (solitamente 50 cm).

### In attesa di Accordo Stato - Regioni

**Esempio Regione Lombardia**, con Ordinanza n. 546 del 13 maggio c.a., ha adottato **ulteriori misure**, **valide dal 18 al 31 maggio 2020**, ad integrazione delle norme nazionali previste dal D.P.C.M. del 26 aprile 2020.

Il personale, prima dell'accesso al luogo di lavoro, deve essere sottoposto al controllo della temperatura corporea da parte del datore di lavoro o suo delegato. Tale previsione deve essere attuata anche qualora durante l'attività il lavoratore dovesse manifestare i sintomi di infezione respiratoria da COVID-19 (es. tosse, raffreddore, congiuntivite).

Se **la temperatura** risulterà **superiore ai 37,5°**, non sarà consentito l'accesso o la permanenza nei luoghi di lavoro. Le persone in tale condizione devono essere momentaneamente isolate e non dovranno recarsi al Pronto Soccorso e/o nelle infermerie di sede.

Il datore di lavoro **comunicherà tempestivamente tale circostanza**, tramite il medico competente di cui al D.L. n. 81/2008 e/o l'ufficio del personale, all'**ATS territorialmente competente**, la quale fornirà le opportune indicazioni cui la persona interessata dovrà attenersi;

E' fortemente raccomandata la rilevazione della temperatura anche nei confronti dei clienti/utenti, prima dell'accesso. Qualora la temperatura dovesse risultare superiore a 37,5°, non sarà consentito l'accesso alla sede e l'interessato dovrà essere informato della necessità di contattare il proprio medico curante;

#### **BASI FORMATIVE DEL PERSONALE**

- ➤ Il personale (sia interno che delle ditte esterne) che svolge gli interventi di pulizia e sanificazione deve essere informato, formato ed addestrato su:
- ➤ Basi microbiologiche (differenza tra virus e batteri e loro caratteristiche in funzione della disinfezione)
- > Definizioni di pulizia, detersione, igienizzazione, disinfezione, sanificazione e sterilizzazione
- > Prodotti chimici da utilizzare, la loro scelta corretta ed il loro utilizzo corretto
- Metodi fisici di disinfezione
- Modalità d'uso delle attrezzature
- Procedure di lavoro da seguire
- Utilizzo corretto DPI

#### Nell'informativa è necessario indicare:

FINALITÀ: Prevenzione del contagio da COVID19.

**BASE GIURIDICA**: l'implementazione dei protocolli di sicurezza anti-contagio ai sensi dell'art. art. 1, n. 7, lett. d) del DPCM 11 marzo 2020.

**PERIODO DI CONSERVAZIONE**: fino al perseguimento delle finalità (es. isolamento del lavoratore, ricostruzione della filiera dei contatti stretti di un lavoratore positivo al COVID 19) e al massimo fino al termine dello stato d'emergenza (solo qualora si renda necessaria la conservazione delle informazioni rilevate).

Poiché il presupposto che rende legittimo il trattamento è una norma di legge finalizzata a contrastare la diffusione dell'epidemia, non è necessario chiedere il consenso ai lavoratori.

### MODALITÀ DI ACCESSO DEI FORNITORI ESTERNI

Procedure e modalità di accesso dei fornitori in azienda finalizzate a ridurre le occasioni di contatto con il personale in forza nei reparti e negli uffici coinvolti, come ad esempio

- ▶l'obbligo per i fornitori di rimanere a bordo dei propri automezzi e di non fare ingresso negli uffici,
- → di attenersi alla rigorosa distanza di un metro
- >divieto di utilizzare i servizi igienici dedicati al personale dipendente.
- riano terra

Qualora lo ritenga strettamente necessario potrà richiedere il rilascio di una dichiarazione attestante la non provenienza dalle zone a rischio epidemiologico e l'assenza di contatti, negli ultimi 14 giorni, con soggetti risultati positivi al COVID-19.

In tal caso dovrà motivare le ragioni per cui ha ritenuto necessaria tale iniziativa (che si sostanzia di fatto in un trattamento dati personali), oltre al fatto che in presenza di specifiche circostanze, la finalità preventiva non poteva essere perseguita con altre modalità meno invasive.

In ogni caso dovranno essere raccolte solo le informazioni strettamente necessarie alle finalità preventive. A titolo di esempio quindi, se si richiede una dichiarazione sui contatti con persone risultate positive al COVID-19, occorre astenersi dal richiedere informazioni aggiuntive in merito alla persona risultata positiva.

Oppure, se si richiede una dichiarazione sulla provenienza da zone a rischio epidemiologico, è necessario astenersi dal richiedere informazioni aggiuntive in merito alle specificità dei luoghi.

- ➤ in caso di lavoratori dipendenti da aziende terze che operano nello stesso sito produttivo (es. manutentori, fornitori, addetti alle pulizie o vigilanza) che risultassero positivi al tampone COVID-19, l'appaltatore dovrà informare immediatamente il committente ed entrambi dovranno collaborare con l'autorità sanitaria fornendo elementi utili all'individuazione di eventuali contatti stretti
- L'azienda committente è tenuta a dare, all'impresa appaltatrice, **completa informativa** dei contenuti del Protocollo aziendale e deve **vigilare** affinché i lavoratori della stessa o delle aziende terze che operano a qualunque titolo nel perimetro aziendale, ne rispettino integralmente le disposizioni

#### **PULIZIA E SANIFICAZIONE IN AZIENDA**

L'azienda assicura la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni e di svago

Può essere effettuata su base "periodica", in ottemperanza alle indicazioni fornite dal Ministero della Salute

circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020

1 – 2 volte a settimana

circolare n. 14915 del 29 aprile 2020

nelle aree geografiche a maggiore endemia o nelle aziende in cui si sono registrati casi sospetti di COVID-19, in aggiunta alle normali attività di pulizia, è necessario prevedere, alla riapertura, una sanificazione straordinaria degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni, ai sensi della circolare 5443 del 22 febbraio 2020

#### REQUISITI DELLE DITTE ESTERNE

Quando una azienda decide di affidarsi a una ditta esterna, si deve stare attenti a selezionare correttamente il fornitore. Infatti vista l'emergenza molte attività si sono improvvisate aziende di pulizia e sanificazione.

Per capire però chi può effettuare che cosa è importante capire da dove vengono i riferimenti normativi, ovvero si dovrà tener conto il D.M. 7 luglio 1997, n. 274, regolamento di attuazione degli artt.1 e 4 della Legge 25 Gennaio 1994, n.82, il cui titolo è "disciplina delle attività di pulizia, di disinfezione, di disinfestazione, di derattizzazione e di sanificazione"

Queste disposizioni sono poi state modificate del decreto-legge n. 7/2007 (in vigore dal 2 febbraio 2007), convertito, con modificazioni, dalla Legge 2 aprile 2007, n. 40, e tali aggiornamenti normativi prevedono che:

➤ le attività di **pulizia e disinfezione** sono soggette esclusivamente alla **sola dichiarazione di inizio attività** (SCIA), da presentare alla Camera di Commercio competente, e non possono essere subordinate a particolari requisiti professionali, culturali e di esperienza professionale.

➤ le attività di disinfestazione, derattizzazione e sanificazione, di conseguenza, saranno invece destinatarie dell'applicazione sia dei requisiti di onorabilità e capacità economico-finanziaria e sia quelli di natura professionale e tecnico-organizzativi,

- ☐ Quindi le ditte che possono effettuare la sanificazione hanno in visura camerale lo specifico codice ATECO 81.29.10 con specifica sulla sanificazione.
- ☐ Le ditte di pulizia autorizzate alla sola pulizia e disinfezione (codice ATECO 81.21.00) NON possono effettuare la sanificazione, ma solo interventi, appunto, di pulizia e disinfezione.

#### **SCELTA DEI PRODOTTI**

I prodotti utilizzati dovranno garantire tutte le fasi previste, ovvero la pulizia e detersione, la disinfezione e la sanificazione.

Le indicazioni ministeriali sopra riportate, indicano come prodotti utili all'eliminazione del SARS COV 2, i seguenti prodotti: "...sono efficacemente inattivati da adeguate procedure di sanificazione che includano l'utilizzo dei comuni disinfettanti di uso ospedaliero, quali ipoclorito di sodio (0.1% -0,5%), etanolo (62-71%) o perossido di idrogeno (0.5%), per un tempo di contatto adeguato".

In realtà i disinfettanti attivi nei confronti del SARS COV 2, così come nei confronti degli altri virus rivestiti, sono:

- Accelerated hydrogen peroxide Acqua ossigenata accelerata (0,5%)
- Benzalkonium chloride Cloruro di benzalconio (0,05%)\*
- Ethyl alcohol Alcool etilico (70%)
- Isopropanol Isopropanolo (50%)
- Sodium hypochlorite Ipoclorito di sodio (0,1– 0,5%)
- Sodium chlorite Clorito di sodio (0,23%)

Tali prodotti servono quindi ad eliminare diversi microrganismi, incluso il SARS COV 2, essendo biocidi riconosciuti. I disinfettanti chimici utilizzati quindi, per essere definiti idonei, dovranno riportare in etichetta l'indicazione di presidio medico chirurgico e dovranno avere come principio attivo uno o più di queste sostanze indicate.

#### Occorre:

- 1 Rimuovere, ove possibile, gli oggetti presenti sugli arredamenti e confinarli così da potere procedere con la loro pulizia e sanificazione in un secondo momento.
- 2 Distaccare attrezzature dalla corrente elettrica prima di procedere con le attività previste.
- 3 Effettuare pulizia meccanica dall'alto al basso.
- 4 Effettuare detersione e sgrassatura.
- 5 Effettuare Disinfezione procedendo dall'alto al basso per concludersi con il pavimento e procedendo dalla zona meno contaminata a quella più contaminata.
- 6 Al termine delle operazioni manuali, eseguire sanificazione mediante aerosol per il raggiungimento dei punti ciechi o le aree di difficile accesso o ozono dopo aver sanificato gli oggetti precedentemente rimossi, e riposizionati nelle loro sedi originarie.

I tessuti di divani, tende, tappeti ecc o vanno lavati presso lavanderia con sistemi che garantiscano la sanificazione oppure trattati con ozono o vapore o spray disinfettanti o disinfettanti nebulizzati.

### Inoltre giornalmente:

a) Ogni lavoratore provvede alla sanificazione del proprio posto di lavoro utilizzando prodotti già diluiti e ponti all'uso, prevalentemente nebulizzati mediante spruzzino.

La pulizia della postazione viene effettuata ad inizio della fruizione della postazione di lavoro da parte del singolo lavoratore.

Qualora la postazione venga usata da più operatori nell'arco della giornata, ogni operatore sanificherà la postazione prima dell'utilizzo.

- b) I bagni vengono sanificati più volte al giorno usando detergenti e disinfettanti, fatto salvo eventuali casi di positività
- c) La pulizia viene effettuata a fine di ogni turno di lavoro;

- d) Periodicamente si procede alla sanificazione di tastiere, schermi touch e mouse usando specifici detergenti e disinfettanti;
- e) Aree break vengono sanificate dopo il periodo di fruizione definito in base all'organizzazione delle pause e prevede la sanificazione anche dei distributori automatici, per quanto concerne la pulsantiera e la zona di prelievo dei prodotti, per assicurare la sanificazione di tutte le superfici con cui può entrare in contatto il lavoratore;
- f) Spogliatoi, vengono sanificati dopo ogni turno di utilizzo, in base ai turni di ingresso e uscita.

Tutte queste fasi dovranno essere inserite in una specifica procedura di applicazione del protocollo dove deve essere previsto un capitolo specifico sugli interventi di pulizia, disinfezione e sanificazione da effettuare regolarmente in azienda.

# Che differenza c'è tra pulizia e sanificazione

• La **pulizia** viene fatta con acqua e sapone o comuni detergenti.

 La sanificazione è un intervento che elimina batteri e agenti contaminanti ed è il passo successivo alla pulizia. La sanificazione deve essere fatta come da indicazioni contenute nella circolare del Ministero della Salute del 22 febbraio 2020 e che individua le misure di igiene da prendere nei locali dove siano state presenti persone contagiate da Covid-19. IN UNO STUDIO PROFESSIONALE PRIVO DI PERSONALE DIPENDENTE PUÒ COMUNQUE ESSERE NECESSARIO ADOTTARE SPECIFICHE MISURE IN MATERIA DI TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI LEGATE ALL'EMERGENZA SANITARIA COVID-19?

• Sì, anche se nello studio professionale non vi sono dipendenti le misure di contenimento della diffusione del contagio devono essere attuate per consentire l'accesso agli uffici da parte della clientela, fornitori, manutentori ed altri terzi.

# IL TITOLARE DELLO STUDIO PROFESSIONALE PUÒ ADEMPIERE DIRETTAMENTE AL PROCESSO DI SANIFICAZIONE DEI PROPRI AMBIENTI DI LAVORO?

Sì, il datore di lavoro (titolare dello studio professionale) può farlo utilizzando le sostanze previste per la sanificazione (candeggina e acqua ossigenata).

Se la persona incaricata delle pulizie è un o una dipendente, dovrebbe aver già fatto il corso su rischio chimico o comunque dovrebbe aver seguito il corso "lavoratori" dove si parla anche di rischio chimico e biologico in generale.

A quel punto, si istruisce il lavoratore/lavoratrice su come deve comportarsi nello specifico per il Covid-19 e si redige un verbale nel quale si dichiara ciò che è stato fatto. Il personale addetto alla sanificazione deve essere formato adeguatamente sull'utilizzo delle sostanze chimiche necessarie e ovviamente sui rischi specifici connessi.

#### Decreto Rilancio

Il tema della sanificazione degli ambienti di lavoro è stato anche oggetto di un'importante misura fiscale contenuta nel recente Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020, che, all'art. 64 ha previsto un credito d'imposta alle imprese per l'anno fiscale 2020 nella misura del 50% delle spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro sostenute e documentate fino ad un massimo di 20.000 euro per ciascun beneficiario, nel limite complessivo massimo di 50 milioni di euro per l'anno 2020. Nel D.L. 8 aprile 2020, n. 23, (cd. decreto Liquidità) è arrivato anche un nuovo incentivo riguardante la salute e la sicurezza sul lavoro,

Decreto Rilancio la percentuale agevolativa, che aumenta dal 50 al 60%.

Le risorse messe a disposizione per la nuova agevolazione ammontano a **200 milioni di euro** per l'anno 2020 (contro i 50 milioni di euro messi stanziati dal decreto Cura Italia per il precedente credito di imposta).

	> Spese per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro
Spese agevolabili	<ul> <li>&gt;Spese per l'acquisto di dispositivi di protezione individuali (DPI) come ad esempio:         <ul> <li>mascherine FFP2 e FFP3</li> <li>guanti protettivi</li> <li>occhiali protezione</li> <li>tute di protezione</li> </ul> </li> <li>Spese per l'acquisto di dispositivi di sicurezza atti a proteggere i lavoratori dall'esposizione accidentale ad agenti biologici e a garantire la distanza di sicurezza interpersonale (es. pannelli di protezione)</li> </ul>
Dispositivi di protezione	Per DPI s'intende qualsiasi attrezzatura destinata a essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo (art. 74 D.Lgs. n. 81/2008; artt.1, 2 e 3, paragrafo 1, numero 1), del regolamento (UE) n. 2016/425)  Non sono DPI gli indumenti di lavoro ordinari e le uniformi non specificamente destinati a proteggere la sicurezza e la salute del lavoratore

# Credito d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro

Il nuovo credito d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro è riconosciuto ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione in **luoghi aperti al pubblico** in riferimento agli investimenti finalizzati a rispettare le **prescrizioni** sanitarie e le misure di contenimento contro la diffusione del Coronavirus.

Secondo quanto indicato nella relazione illustrativa del decreto Rilancio, la platea dei soggetti possibili beneficiari del credito d'imposta comprende gli operatori con attività aperte al pubblico, come, bar, ristoranti, alberghi, teatri e cinema.

Possono fruire del bonus anche le associazioni, le fondazioni e gli altri enti privati, compresi gli enti del Terzo del settore.

6/05/2020

Il credito d'imposta riguarda le **spese sostenute** nel **2020** per gli investimenti necessari per l'adozione di misure legate alla diversa organizzazione del lavoro e all'adeguamento degli ambienti alle disposizioni anti Coronavirus.

Tra gli interventi agevolabili, sono compresi gli interventi edilizi per:

- il rifacimento **spogliatoi** e **mense**;
- la realizzazione di **spazi medici**;
- la realizzazione di ingressi e spazi comuni;
- arredi di sicurezza.

Danno diritto al bonus anche gli **investimenti** di **carattere innovativo** quali lo sviluppo o l'acquisto di tecnologie necessarie allo svolgimento dell'attività lavorativa e le apparecchiature per il controllo della temperatura dei dipendenti.

Ulteriori investimenti agevolabili nonché soggetti ammissibili potranno essere individuati con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico.

Il credito d'imposta è concesso nella misura del 60% delle spese ammissibili, fino ad un massimo di 80.000 euro per beneficiario.

# Gli spazi

Resta in capo al datore di lavoro l'obbligo di recepire tali misure contestualizzandole nella propria realtà aziendale, sia con buone prassi, che attraverso formazione, informazione e, infine, controllo che tali disposizioni vengano effettivamente rispettate dai lavoratori.

Per questo motivo ribadiamo la NECESSITÀ DI CONTATTARE IL MEDICO COMPETENTE E IL VOSTRO CONSULENTE SULLA SICUREZZA al fine di valutare le misure più adeguate alla vostra struttura e alla vostra attività.

### PRECAUZIONI IGIENICHE PERSONALI

➤ I **detergenti** per le mani devono essere **accessibili** a tutti i lavoratori anche grazie a specifici **dispenser** collocati in punti facilmente individuabili

La frequente pulizia con acqua e sapone è fondamentale, così come la correttezza della procedura di lavaggio.

Secondo l'OMS e il Ministero della salute "il lavaggio e la disinfezione delle mani sono la chiave per prevenire l'infezione. Dovresti lavarti le mani spesso e accuratamente con acqua e sapone per almeno 60 secondi. Se non sono disponibili acqua e sapone, è possibile utilizzare anche un disinfettante per mani a base di alcool (concentrazione di alcool di almeno il 60%)".

Una volta lavate correttamente, le mani sono pulite: l'immediata ulteriore detersione con il gel non aumenta la pulizia.

È evidente che avere a disposizione gel per la disinfezione frequente delle mani nel corso dell'attività lavorativa è fondamentale: più si riduce la potenziale presenza sulle mani del virus, maggiore è la possibilità di annullare il contagio.

### Come indossare, rimuovere e smaltire in modo corretto una mascherina

- ➤ Prima di indossare una mascherina, pulire le mani con un disinfettante a base di alcol o con acqua e sapone
- ➤ Nel coprire la bocca e il naso, assicurarsi che non vi siano spazi tra il viso e la mascherina
- Evitare di toccare la mascherina mentre la si utilizza e, se necessario farlo, pulire prima le mani con un detergente a base di alcool o acqua e sapone
- ➤ Sostituire la mascherina con una nuova non appena è umida e non riutilizzare quelle monouso
- ➤ Per togliere la mascherina: rimuoverla da dietro (senza toccare la parte anteriore); buttarla immediatamente in un contenitore chiuso; pulire le mani con un detergente a base di alcool o acqua e sapone

#### Ministero della Salute - Circolare n. 3190 del 03/02/2020.

Ha ricordato che la responsabilità di tutela del rischio biologico è in capo al datore di lavoro, che si avvale della collaborazione

- ➤ del Medico competente
- ➤ del Responsabile del Servizio di Protezione Prevenzione
- ▶ del Rappresentante dei Lavoratori

ai fini della valutazione dei rischi ai sensi del D.Lgs.81/2008

fermo restando l'obbligo di comunicare le informazioni a tutto il personale dipendente a cominciare dalle misure igienico – sanitarie da adottare negli ambienti di lavoro per minimizzare il rischio contagio.

Quali sono gli obblighi e gli adempimenti che il datore-professionista deve rispettare?

- 1) Effettuare la valutazione dei rischi
- 2) Nominare il responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP)
- 3) Permettere l'elezione del RLS
- 4) Nominare in determinate ipotesi il medico competente
- 5) Nominare e formare gli addetti al primo soccorso e all'antincendio
- 6) Formare i lavoratori
- 7) Informare i lavoratori

# Medico Competente

Circolare n. 14915 del 29/04/2020 Ministero della salute

Il **medico competente** o **medico del lavoro** è una figura obbligatoria per la sicurezza sul lavoro prevista dal *D.Lgs 81 del 2008 che all'articolo 2, comma 1, lettera h* ne fornisce una **definizione** descrivendolo come il sanitario in possesso dei titoli professionali e dei requisiti previsti , che collabora ad effettuare la valutazione dei rischi e mette in atto la <u>sorveglianza sanitaria</u> tutelando lo stato di salute e la sicurezza dei lavoratori (l' *articolo 38 del Dlgs 81/08* dispone che per il medico competente è necessario avere dei requisiti( ad esempio specializzazione in medicina del lavoro)

□II medico competente è nominato dal datore di lavoro, in base alla tipologia delle aziende tale nomina può essere consigliata o obbligatoria.
Quando è obbligatoria la nomina? Ad esempio
□nelle aziende in cui è prevista la movimentazione manuale dei carichi;
□in presenza di videoterminalisti che trascorrono più di 20 ore al computer;
□nelle aziende che effettuano il lavoro notturno;
□in presenza di lavoro nei cassoni ad aria compressa o in ambienti confinati;

# Cosa fa il Medico Competente - Esempi

predisporre e attuare misure di sicurezza per tutalare salute e integrità dei lavoratori;

- Formare e informare i lavoratori in materia di salute, sicurezza e DPI;
- right effettuare sopralluoghi e visite negli ambienti di lavoro;
- rivere documenti relativi alla sicurezza come DVR, DUVRI, POS;

### Chi è l'RSPP

Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione è la persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali (di cui all'art. 32) designata dal datore di lavoro, a cui deve rispondere, per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi (anche un dipendente della sua azienda).

Questo servizio provvede a individuare i fattori di rischio, elaborare delle misure preventive e protettive per la sicurezza e la salubrità degli ambenti di lavoro, proporre programmi di informazione e formazione e fornire specifiche informazioni ai lavoratori sui rischi potenziali e sulle misure di prevenzione da adottare

Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione svolge numerosi compiti. In particolare:

right elabora le **misure di prevenzione e protezione** ed i **sistemi di controllo** volti a verificarne l'efficacia;

➤ partecipa alle riunioni periodiche (che può indire lui stesso almeno una volta l'anno nelle aziende con più di 15 lavoratori. Nel corso delle riunioni, devono essere analizzati: il documento di valutazione rischi (DVR); l'andamento degli infortuni e delle malattie professionali; i programmi di formazione e informazione sulla sicurezza sul lavoro per i lavoratori ecc.;

>collabora con il datore di lavoro e il medico competente allo scopo di identificare le mansioni soggette a sorveglianza sanitaria in sede di valutazione dei rischi;

La funzione di RSPP può essere esercitata **anche dal datore di lavoro** se si tratta di aziende:

- >artigiane o industriali, con un massimo di 30 lavoratori;
- >agricole o zootecniche, che occupano fino a 10 dipendenti;
- **➢ittiche**, con un limite di 20 lavoratori;
- **≻altri settori**, fino a 200 dipendenti.

### Addetto al Primo Soccorso

L'Addetto al Primo Soccorso può essere definito come il lavoratore preventivamente designato a compiere un insieme di azioni e interventi (pur non avendo qualifica medica) che hanno il fine di **preservare la vita dell'infortunato**, in attesa dell'arrivo di personale più qualificato.

La circolare dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro Circolare n. 1 dell'11 gennaio 2018, "Indicazioni operative sulla corretta applicazione della disposizione di cui all'art. 34, comma 1 del Decreto legislativo n. 81/2008 relativa allo svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di primo soccorso prevenzione incendi e di evacuazione • Le aziende sono state suddivise in 3 gruppi:

### **Gruppo A**

- Aziende o unità produttive con attività industriali, centrali termoelettriche, impianti e laboratori nucleari, aziende estrattive ed altre attività, lavori in sotterraneo, aziende per la fabbricazione di esplosivi, polveri e munizioni;
- Aziende o unità produttive con oltre cinque lavoratori appartenenti o riconducibili ai gruppi tariffari INAIL con indice infortunistico di inabilità permanente superiore a quattro;
- Aziende o unità produttive con oltre cinque lavoratori a tempo indeterminato del comparto dell'agricoltura.

**GRUPPO B:** aziende o unità produttive con tre o più lavoratori che non rientrano nel gruppo A;

GRUPPO C: aziende o unità produttive con meno di tre lavoratori che non rientrano nel gruppo A.

# Gli spazi

Resta in capo al datore di lavoro l'obbligo di recepire tali misure contestualizzandole nella propria realtà aziendale, sia con buone prassi, che attraverso formazione, informazione e, infine, controllo che tali disposizioni vengano effettivamente rispettate dai lavoratori.

Per questo motivo ribadiamo la NECESSITÀ DI CONTATTARE IL MEDICO COMPETENTE E IL VOSTRO CONSULENTE SULLA SICUREZZA al fine di valutare le misure più adeguate alla vostra struttura e alla vostra attività.

Lo spazio destinato al lavoratore nel posto di lavoro deve essere tale da consentire il normale movimento della persona in relazione al lavoro da compiere.

Lo stesso ambiente deve essere "ben dimensionato ed allestito in modo che vi sia spazio sufficiente per permettere cambiamenti di posizione e movimenti operativi".

Quindi, in funzione delle cubature degli ambienti andrà rivisto il numero delle postazioni di lavoro negli uffici con allestimento tradizionale e sarà necessario ispezionare gli open space le cui singole postazioni operative occupano circa un minimo di 4,5 Mq.

### **GESTIONE DI SPAZI COMUNI**

Si prevede il contingentamento degli accessi e la ventilazione continua degli spazi comuni (incluse le mese aziendali, le aree fumatori e gli spogliatoi) che devono essere sanificati periodicamente e puliti su base giornaliera

### GESTIONE ENTRATA E USCITA DEI DIPENDENTI

Se possibile scaglionamento degli orari di ingresso e uscita dal lavoro in modo da evitare contatti nelle zone comuni nonché la fornitura, nei pressi delle porte d'ingresso ed uscita, di prodotti detergenti.

Modifica orari con una differenza dieci – venti minuti

### SPOSTAMENTI INTERNI, RIUNIONI, EVENTI INTERNI E FORMAZIONE

Incentivare iniziative di formazione a distanza e suggerendo di specificare che il mancato completamento della formazione professionale non è preclusivo rispetto allo svolgimento dello specifico ruolo/funzione.

Ogni lavoratore è tenuto, per quanto possibile, a utilizzare la stampante presente nella propria stanza e a evitare l'utilizzo della stampante in ingresso. In ipotesi di utilizzo della stampante in ingresso il lavoratore sarà tenuto ad indossare la mascherina.

#### **ORGANIZZAZIONE AZIENDALE**

In questa misura vengono suggeriti tutta una serie di accorgimenti organizzativi finalizzati a ridurre il più possibile le occasioni di contagio,

l'introduzione di un piano di turnazione dei dipendenti addetti alla produzione,

l'utilizzo dello smart working,

# 12) Sorveglianza sanitaria/medico competente/RLS

- La sorveglianza sanitaria deve proseguire rispettando le misure igieniche contenute nelle indicazioni del Ministero della Salute (cd. **decalogo**)
- Vanno privilegiate, in questo periodo, le visite preventive, le visite a richiesta e le visite da rientro da malattia
- La sorveglianza sanitaria periodica non va interrotta, perché rappresenta una ulteriore misura di prevenzione di carattere generale: sia perché può intercettare possibili casi e sintomi sospetti del contagio, sia per l'informazione e la formazione che il medico competente può fornire ai lavoratori per evitare la diffusione del contagio
- ➤ Nell'integrare e proporre tutte le misure di regolamentazione legate al COVID-19 il medico competente collabora con il datore di lavoro e le RLS/RLST
- ➤ Il medico competente segnala all'azienda **situazioni di particolare fragilità** e patologie attuali o pregresse dei dipendenti e l'azienda **provvede alla loro tutela** nel rispetto della privacy
- > Il medico competente applicherà le indicazioni delle Autorità Sanitarie

### **NEI CANTIERI**

Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti condivide con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ANCI, UPI, Anas S.p.A., RFI, ANCE, Alleanza delle Cooperative, Feneal Uil, Filca – CISL e Fillea CGIL il seguente PROTOCOLLO CONDIVISO DI REGOLAMENTAZIONE PER IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL COVID – 19 NEI CANTIERI

#### 1-INFORMAZIONE

Il datore di lavoro, anche con l'ausilio dell'Ente Unificato Bilaterale formazione/sicurezza delle costruzioni, quindi attraverso le modalità più idonee ed efficaci, informa tutti i lavoratori e chiunque entri nel cantiere circa le disposizioni delle Autorità, consegnando e/o affiggendo all'ingresso del cantiere e nei luoghi maggiormente frequentati appositi cartelli visibili che segnalino le corrette modalità di comportamento.

#### MODALITA' DI ACCESSO DEI FORNITORI ESTERNI AI CANTIERI

Per l'accesso di fornitori esterni devono essere individuate procedure di ingresso, transito e uscita, mediante modalità, percorsi e tempistiche predefinite, al fine di ridurre le occasioni di contatto con il personale presente nel cantiere, con integrazione in appendice nel Piano di sicurezza e coordinamento;

Se possibile, gli autisti dei mezzi di trasporto devono rimanere a bordo dei propri mezzi: non è consentito l'accesso ai locali chiusi comuni del cantiere per nessun motivo. Per le necessarie attività di approntamento delle attività di carico e scarico, il trasportatore dovrà attenersi alla rigorosa distanza minima di un metro;

Per fornitori/trasportatori e/o altro personale esterno individuare/installare servizi igienici dedicati, prevedere il divieto di utilizzo di quelli del personale dipendente e garantire una adeguata pulizia giornaliera;

### PULIZIA E SANIFICAZIONE NEL CANTIERE

Il datore di lavoro assicura la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica degli spogliatoi e delle aree comuni limitando l'accesso contemporaneo a tali luoghi; ai fini della sanificazione e della igienizzazione vanno inclusi anche i mezzi d'opera con le relative cabine di guida o di pilotaggio.

Lo stesso dicasi per le auto di servizio e le auto a noleggio e per i mezzi di lavoro quali gru e mezzi operanti in cantiere;

 Qualora la lavorazione da eseguire in cantiere imponga di lavorare a distanza interpersonale minore di un metro e non siano possibili altre soluzioni organizzative è comunque necessario l'uso delle mascherine e altri dispositivi di protezione (guanti, occhiali, tute, cuffie, ecc...) conformi alle disposizioni delle autorità scientifiche e sanitarie; in tali evenienze, in mancanza di idonei D.P.I., le lavorazioni dovranno essere sospese con il ricorso se necessario alla Cassa Integrazione Ordinaria per il tempo strettamente necessario al reperimento degli idonei DPI; Il coordinatore per l'esecuzione dei lavori ove nominato ai sensi del Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 provvede al riguardo ad integrare il Piano di sicurezza e di coordinamento e la relativa stima dei costi con tutti i dispositivi ritenuti necessari;

il coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione, con il coinvolgimento del RLS o, ove non presente, del RLST, adegua la progettazione del cantiere alle misure contenute nel presente protocollo, assicurandone la concreta attuazione;

#### Faq Sito Ministero del lavoro

#### FORMAZIONE IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA

In questo periodo di emergenza da COVID-19, in considerazione delle difficoltà operative determinate dalle misure di contenimento, in caso di impossibilità a effettuare l'aggiornamento della formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro è possibile proseguire lo svolgimento dell'attività lavorativa? Inoltre, al fine di poter ugualmente svolgere la formazione prevista, è possibile utilizzare modalità di formazione a distanza invece che in aula?

L mancata effettuazione dell'aggiornamento non preclude lo svolgimento dell'attività lavorativa. Fermo restando, naturalmente, l'obbligo di completare l'aggiornamento immediatamente dopo la fase emergenziale.

Inoltre, al fine di contemperare l'esigenza del contenimento delle attività con il necessario aggiornamento delle competenze in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, si ritiene ammissibile, in via temporanea, lo svolgimento delle attività formative in videoconferenza esclusivamente con modalità sincrona, ad esclusione della parte pratica dei corsi, in modo da garantire la verifica delle presenze dei soggetti da formare e la piena interazione tra questi ultimi e i docenti (ad esempio assicurando la condivisone del materiale didattico, la possibilità di formulare domande, etc.).

# INL nota n. <u>156</u> del 13 maggio 2020

 Se il datore di lavoro fornisce le mascherine ma il lavoratore non le indossa, anche quest'ultimo sarà soggetto a conseguenze, quelle previste dall'art. 59 comma 1 lett. a) dello stesso DLgs. 81/2008, che punisce con la pena dell'arresto fino a un mese o con l'ammenda da 245,70 a 737,10 euro la violazione dell'art. 20 comma 2 lett. d).

### Misure per gli esercizi commerciali

- 1. Mantenimento in tutte le attività e le loro fasi del distanziamento interpersonale.
- 2. Garanzia di pulizia e igiene ambientale con frequenza almeno due volte giorno ed in funzione dell'orario di apertura.
- 3. Garanzia di adeguata aereazione naturale e ricambio d'aria.
- 4. Ampia disponibilità e accessibilità a sistemi per la disinfezione delle mani. In particolare, detti sistemi devono essere disponibili accanto a tastiere, schermi *touch* e sistemi di pagamento.
- 5. Utilizzo di mascherine nei luoghi o ambienti chiusi e comunque in tutte le possibili fasi lavorative laddove non sia possibile garantire il distanziamento interpersonale.
- 6. Uso dei guanti "usa e getta" nelle attività di acquisto, particolarmente per l'acquisto di alimenti e bevande.

- 7. Accessi regolamentati e scaglionati secondo le seguenti modalità:
- a) attraverso ampliamenti delle fasce orarie;
- b) per locali fino a quaranta metri quadrati può accedere una persona alla volta, oltre a un massimo di due operatori;
- c) per locali di dimensioni superiori a quelle di cui alla lettera b), l'accesso è regolamentato in funzione degli spazi disponibili, differenziando, ove possibile, i percorsi di entrata e di uscita.
- 8. Informazione per garantire il distanziamento dei clienti in attesa di entrata.

# Inail

Il layout dei locali di ristorazione andrebbe quindi rivisto con una rimodulazione dei tavoli e dei posti a sedere, garantendo il distanziamento fra i tavoli – anche in considerazione dello spazio di movimento del personale – non inferiore a 2 metri e garantendo comunque tra i clienti durante il pasto (che necessariamente avviene senza mascherina), una distanza in grado di evitare la trasmissione di droplets e per contatto tra persone, anche inclusa la trasmissione indiretta tramite stoviglie, posaterie, ecc.; anche mediante specifiche misure di contenimento e mitigazione.

Le sedute dovranno essere disposte in maniera da garantire un distanziamento fra i clienti adeguato, anche per le motivazioni in precedenza riportate e tenendo presente che non è possibile predeterminare l'appartenenza a nuclei in coabitazione.

In particolare per il personale di cucina, in condivisione di spazi confinati, va indossata la mascherina chirurgica; dovranno essere utilizzati altresì guanti in nitrile in tutte le attività in cui ciò sia possibile. Per il personale addetto al servizio ai tavoli è necessario l'uso della mascherina chirurgica per tutto il turno di lavoro e ove possibile, l'utilizzo dei guanti in nitrile; questi ultimi sono comunque sempre da utilizzare durante le attività di igienizzazione poste in essere al termine di ogni servizio al tavolo.

### Settore della balneazione,

 Per consentire un accesso contingentato agli stabilimenti balneari e alle spiagge attrezzate, viene suggerita la prenotazione obbligatoria, anche per fasce orarie.

• Si raccomanda, inoltre, di favorire l'utilizzo di sistemi di pagamento veloci con carte contactless o attraverso portali/app web.

 Vanno inoltre differenziati, ove possibile, i percorsi di entrata e uscita, prevedendo una segnaletica chiara.

- Per garantire il corretto distanziamento sociale in spiaggia, la distanza minima consigliata tra le file degli ombrelloni è **pari a cinque metri** e quella tra gli ombrelloni della stessa fila a quattro metri e mezzo. È opportuno anche privilegiare l'assegnazione dello stesso ombrellone ai medesimi occupanti che soggiornano per più giorni.
- In ogni caso è necessaria l'igienizzazione delle superfici prima dell'assegnazione della stessa attrezzatura a un altro utente, anche nel corso della stessa giornata.
- È da evitare, inoltre, la pratica di attività ludico-sportive che possono dar luogo ad assembramenti e giochi di gruppo e, per lo stesso motivo, deve essere inibito l'utilizzo di piscine eventualmente presenti all'interno dello stabilimento.

## A proposito dei Riders

Con decreto del 1° aprile 2020 il Tribunale di Firenze (e <u>decreto del 14.04.2020</u>, Tribunale di Bologna) ha accolto il ricorso in via d'urgenza promosso da un *rider*, col quale questi chiedeva che gli venissero messi a disposizione – a cura (e onere) della società committente – i dispositivi individuali di protezione contro il rischio COVID-19.

In particolare, nel rispetto del disposto di cui all'articolo 47-septies, D.Lgs. 81/2015 – secondo cui "Il committente che utilizza la piattaforma anche digitale è tenuto nei confronti dei lavoratori di cui al comma 1, a propria cura e spese, al rispetto del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81" – il giudice fiorentino ha esteso al rider le norme in materia di sicurezza sul lavoro dei lavoratori subordinati, ritenendo applicabile, nel caso specifico, l'articolo 71, T.U. sicurezza, che impone al datore di lavoro (e non al committente) di mettere a disposizione dei dipendenti attrezzature idonee a tutelare la loro salute e sicurezza.

#### INL – nota del 13 marzo 2020

Per la tracciabilità delle azioni messe in campo è opportuno che dette misure, pur non originando dalla classica valutazione del rischio tipica del datore di lavoro, vengano raccolte per costituire un'appendice del DVR a dimostrazione di aver agito al meglio, anche al di là dei precetti specifici del d.lgs. n. 81/2008.

Ovviamente, data la natura squisitamente medico-sanitaria, le misure attuate e da attuarsi devono essere calate nella struttura con il supporto del Medico competente oltre che con la consulenza del RSPP e con la consultazione del RLS.

#### **QUESTIONARIO**

Il documento riassume in sostanza nei vari punti gli obblighi del datore di lavoro espressi in relazione agli adempimenti previsti dal "Protocollo Covid-19":

- 1. INFORMAZIONE
- 2. MODALITÀ DI INGRESSO IN AZIENDA
- 3. MODALITÀ DI ACCESSO DEI FORNITORI ESTERNI
- 4. PULIZIA E SANIFICAZIONE IN AZIENDA
- 5. PRECAUZIONI IGIENICHE PERSONALI
- 6. DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE
- 7. GESTIONE SPAZI COMUNI (MENSA, SPOGLIATOI, AREE FUMATORI, DISTRIBUTORI DI BEVANDE E/O SNACK)
- 8. ORGANIZZAZIONE AZIENDALE (TURNAZIONE, TRASFERTE E SMART WORK, RIMODULAZIONE DEI LIVELLI PRODUTTIVI)
- 9. GESTIONE ENTRATA E USCITA DEI DIPENDENTI
- 10. SPOSTAMENTI INTERNI, RIUNIONI, EVENTI INTERNI E FORMAZIONE
- 11. GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA IN AZIEND
- 12. SORVEGLIANZA SANITARIA/MEDICO COMPETENTE/RLS
- 13. AGGIORNAMENTO DEL PROTOCOLLO DI REGOLAMENTAZIONE

#### **DVR**

Il DVR, come definito nell'art 28 del D.Lgs 81/08 è un documento che tutte le aziende devono redigere e aggiornare, indipendentemente dal settore di attività, dal livello di rischio e dalla numero di dipendenti (fanno eccezione soltanto le aziende individuali e quelle a conduzione familiare come definito nell'art 21 del Testo Unico.).

Per le aziende che occupano fino a dieci dipendenti non è più possibile effettuare autocertificazione in cui si dichiari di avere effettuato la valutazione; tuttavia, per le aziende medio piccole fino a cinquanta lavoratori, la valutazione stessa può essere redatta seguendo le procedure standardizzate definite all'art 6, comma 8f del D.Lgs 81/08.

#### Di seguito le voci che vanno inserite in un esempio di Documento di Valutazione dei Rischi:

- **1. Anagrafica aziendale**: ragione sociale, contatti, indirizzo, tipologia di attività svolta, dati anagrafici del Datore di Lavoro, etc.;
- 2. Organigramma del servizio di prevenzione e protezione: anagrafica del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, del Medico Competente, del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, degli Addetti alla Gestione delle Emergenze;
- **3. Descrizione del ciclo lavorativo**: elenco degli impianti, dei macchinari e delle attrezzature, delle sostanze chimiche impiegate, etc.;
- 4. Identificazione delle mansioni
- 5. Elenco dei lavoratori suddiviso per mansioni;

- **6. Valutazione dei rischi**: individuazione dei pericoli presenti in ogni fase lavorativa, individuazione dei lavoratori esposti ai vari rischi, stima dell'esposizione;
- 7. Stima della probabilità che ciascun pericolo possa tramutarsi in danno;
- 8. Stima della gravità del danno
- 9. Programma di miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza, che specifichi anche la successione cronologica per la realizzazione degli interventi migliorativi.

• Breve descrizione dello studio e di come è stato riorganizzato, le mansioni dei dipendenti e come il loro lavoro è stato riorganizzato, gli strumenti utilizzati specificando quelli condivisi, e che metta in evidenza la valutazione effettuata del rischio COVID-19 e le relative misure di contrasto applicate.

#### **DUVRI**

Il DUVRI, come definito **nell'art 26 comma 3 del D.Lgs 81/08**, è un documento che va contestualizzato all'interno di un **contratto di appalto**, di somministrazione o di opera.

A differenza del DVR, il DUVRI non è un documento legato all'azienda ma ad una specifica attività, all'interno della quale cooperano due o più imprese diverse. In questa ottica il DUVRI va elaborato in coordinamento tra i diversi soggetti che prendono parte ad una attività, anche non contestualmente, che definiscono quali rischi apporterà la propria singola attività all'interno dell'intero progetto, valutandone eventuali interferenze con i rischi apportati dagli altri soggetti.

Si parla di **interferenze lavorative** nel momento in cui **più operatori** afferenti ad **aziende diverse**, prestano la loro opera (contestualmente o meno) sullo **stesso luogo di lavoro**;

•

È presumibile quindi che ogni prestatore d'opera apporti dei rischi sul luogo di lavoro, connessi con la propria attività specifica, e che questi rischi, sommati a quelli eventualmente apportati dagli altri attori, possano in qualche modo generare delle sovrapposizioni con un aumento del livello di rischio ed una diversa tipologia di pericolo presente sul sito.

#### MISURE DI PREVENZIONE e PROTEZIONE ATTUATE – COVID 19

	Valutazione dei rischi e misure attuate					Programma di miglioramento e periodicità			
	1	2	3	4	5	6	7	8	

N.	Area/Reparto /Luogo di lavoro	Mansioni/ Postazioni <sup>1</sup>	Pericoli che determinano rischi per la salute e sicurezza	Eventuali strumenti di supporto	Misure attuate	Misure di miglioramento adottate	Incaricati della realizzazione	Data di attuazione delle misure di miglioramento
1								
2								

## <u>Circolare del 14 aprile e Circolare 2 maggio 2020</u> Ministero dell'interno

Controlli volti, da un alto, ad accertare che non vengano avviate attività diverse da quelle espressamente consentite;

dall'altro a verificare che venga assolto correttamente l'obbligo di assicurare, oltre alla distanza interpersonale di un metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga impedito di sostare all'interno dei locali più del tempo necessario all'acquisto di beni, anche, l'applicazione delle altre misure di sicurezza indicate dal medesimo provvedimento.

### Lavoro agile - Smart working

Il lavoro agile è una modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato.

La norma afferma che le modalità di esecuzione della prestazione "in modalità agile", è stabilita mediante accordo tra le parti, e, quindi, non attraverso decisioni unilaterali del datore di lavoro il quale, peraltro, nell'ambito dell'accordo con i lavoratori potrà individuare forme di organizzazione per fasi, cicli e obiettivi, "senza precisi vincoli di orario o di luogo di lavoro" e con utilizzazione di strumenti tecnologici (tipicamente informatici e telematici) per lo svolgimento dell'attività lavorativa.

Ad esempio, alcuni settori in cui si può facilmente sviluppare il telelavoro sono:

- → informatica (programmazione e sviluppo software, analisi sistemistica, sviluppo di siti web);
- → elaborazione ed inserimento dati;
- → gestione banche dati, abbonamenti, mailing list;
- → vendite (ordinazioni postali, vendite dirette);
- → elaborazione testi (correzione bozze, traduzioni);
- → servizi di segreteria (spedizioni, prenotazione servizi, pianificazione e organizzazione di eventi).

## Smart working - art. 1 c. 1 lett. n del DPCM 4.3.2020

Per tutta la durata dello stato di emergenza, nel rispetto dei principi dettati dalla normativa, il lavoro agile semplificato che può essere attivato:

- anche in carenza dell'accordo scritto, previsto dall'art. 19 della citata Legge. n. 81/2017 ai fini della regolarità amministrativa e della prova;
- ricorrendo alla documentazione resa disponibile sul sito INAIL all'indirizzo
  https://www.inail.it/cs/internet/comunicazione/avvisi-e-scadenze/avviso-coronavirusinformativa.html per adempiere agli obblighi di informativa nella quale vanno individuati i
  rischi generali e i rischi specifici connessi alla particolare modalità di esecuzione del rapporto
  di lavoro, come stabilito dall'art. 22 della normativa in questione.

### Modulistica da utilizzare

Per agevolare l'attività di imprese e professionisti si deve

Allegare foglio excel di tutti i lavoratori e inviare tramite comunicazione telematica obbligatoria, prevista sul sito del Ministero del Lavoro (<a href="https://servizi.lavoro.gov.it/smartworking">https://servizi.lavoro.gov.it/smartworking</a>).

Detta comunicazione dovrà essere effettuata, individualmente, entro il giorno antecedente a quello di inizio della prestazione agile (art. 9-bis DL 510/1996).

Una volta avviato lo smart-working, l'azienda potrà registrare, nel **Libro Unico del Lavoro** (LUL), le giornate smart (effettuate fuori dai locali aziendali), indentificandole con un **codice diverso** (esempio, PSW).

# COMUNICAZIONE AL LAVORATORE DI AVVIO DI SMART WORKING ai sensi del DPCM 4 marzo 2020

Egr. sig.		
SEDE		

Oggetto: attivazione dello smart-working

In considerazione delle misure di emergenza previste dal Decreto Legge n. 6/2020 e del conseguente Decreti attuativo (D.P.C.M. 4 marzo 2020, art. 1, c. 1, lett. n ) e al fine di contenere il più possibile il contagio da COVID-19 (c.d. Coronavirus), siamo a comunicare che dal \_\_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_ Lei presterà la propria attività lavorativa in modalità agile, ai sensi degli articoli 18 e ss. della legge n. 81 del 22 maggio 2017.

Nulla cambia per quanto riguarda la gestione del rapporto di lavoro. A mero titolo esemplificativo, non cambiano le mansioni, l'orario di lavoro, i riposi giornalieri e settimanali e, in generale, il trattamento legale, contrattuale, economico e retributivo.

In particolare, per quanto riguarda l'o	orario di lavoro, questi	dovrà essere svolto in un
arco temporale compreso tra le ore <sub>.</sub>	e le ore	, con eventual
momenti di interazione con la struttu	ra aziendale.	

Al di fuori di tale orario, Lei dovrà disconnettersi dagli strumenti informatici in suo possesso. Variazioni di orario non daranno origine ad alcun trattamento retributivo o normativo aggiuntivo rispetto all'ordinario (es. straordinario). Inoltre, la prestazione agile non darà diritto ad alcuna indennità (a titolo meramente esemplificativo: indennità di trasferta, reperibilità, voucher pranzo, ecc.). Le facciamo presente che la prestazione lavorativa potrà essere da Lei resa in un qualsiasi luogo scelto liberamente, con esclusione dei luoghi pubblici o aperti al pubblico.

Le attività da svolgere verranno condivise con il dott. \_\_\_\_\_ al quale dovrà rivolgersi per qualsiasi chiarimento in merito.

Durante l'espletamento dell'attività lavorativa in modalità "Agile", è confermato il potere direttivo del datore di lavoro e il vincolo dei doveri propri del Lavoratore di cui all'art. 2014 e ss del Codice Civile (Diligenza, Obbedienza, Fedeltà e Riservatezza). Viene altresì confermato il potere disciplinare e di controllo del datore di lavoro sulla prestazione resa all'esterno dei locali Aziendali, nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 4 della legge 20 maggio 1970 n. 300, nonché dalla disciplina in materia di Privacy.

Al fine di rendere la prestazione lavorativa, Le viene fornita la seguente strumentazione tecnologica che le permetterà di continuare l'attività lavorativa in remoto:

- computer ......
- smartphone .....
- sim dati ......
- ecc. .....

Tutta la sopracitata dotazione, nonché altra eventuale strumentazione tecnica che si rendesse necessaria allo svolgimento dell'attività "Agile", è conforme alle disposizioni del decreto legislativo n. 81/2008.

L'Azienda si impegna a fornire al Lavoratore adeguata informazione circa l'utilizzo delle apparecchiature, la corretta postazione di lavoro, i rischi generali e specifici, nonché le ottimali modalità di svolgimento dell'attività con riferimento alla protezione della persona. In particolare, l'azienda, allega, alla presente comunicazione, l'informativa sulla salute e sicurezza nel lavoro agile, prevista dall'art. 22, comma 1, L. n. 81/2017.

Lei si dovrà impegnare a rispettare i requisiti minimi di idoneità dei locali privati adibiti ad attività lavorativa in Lavoro Agile, sotto i seguenti aspetti:

- a. abitabilità dei locali:
- · divieto d'uso di locali interrati;
- · divieto d'uso di sottotetti/ammezzati che non hanno i requisiti di abitabilità.
- b. conformità dell'impianto elettrico;
- c. conformità dell'impianto termico;
- d. disponibilità di un locale che abbia uno spazio di circa 10 mq, che sia mantenuto in condizioni di igiene adeguata e che abbia un idoneo ricambio d'aria (finestre apribili, ventilazione forzata, ecc.);
- e. temperatura dei locali adeguata alle esigenze dell'organismo umano;
- f. luminosità naturale e/o artificiale adeguata, evitando riflessi sullo schermo;
- g. disponibilità di un piano di lavoro con dimensioni sufficienti ad accogliere un laptop e l'eventuale documentazione cartacea e di una seduta che consenta di ottenere una postura corretta.

In caso di insorgenza di malattia durante lo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità "Agile", il Lavoratore dovrà darne immediata comunicazione all'ufficio Amministrazione del Personale (comunicando il numero di protocollo del certificato medico digitale) ed al Responsabile di reparto sulla base delle consuete modalità in uso in Azienda. In tal modo, l'azienda bloccherà qualsiasi forma di interazione lavorativa.

Il Lavoratore è tenuto alla più assoluta riservatezza sui dati e sulle informazioni Aziendali in Suo possesso e/o disponibili sul sistema informativo Aziendale e che conseguentemente dovrà adottare, in relazione alla particolare modalità della prestazione "Agile", ogni provvedimento idoneo a garantire tale riservatezza. La modalità di prestazione "Agile" cesserà in data
Qualora lo stato di emergenza dovesse essere prolungato oltre tale termine, l'azienda Le comunicherà la proroga, con l'indicazione di una nuova data di scadenza.
Allegata alla presente comunicazione, l'informativa sulla salute e sicurezza nel lavoro agile, ai sensi dell'art. 22, comma 1, L. 81/2017.
Cordiali saluti Luogo e data
FIRMA Per ricevuta

- > Mansioni fungibili
- > Periodo di prova TD
- > Timbrature ed ingresso in servizio
- > Orario effettivo di lavoro
- Pausa (pausa caffè e pausa mensa)
- > Ritardi
- > Straordinari e Recupero riposo compensativo
- Modifica orario e turni (passaggio di consegne nel cambio turno)
- Fruizione FERIE/PAR cessione delle ferie
- Smart working
- > Sistemi di welfare aziendale
- Gestione congedi parentali
- > Malattia e infortuni
- > Trasferte
- > Tfr e Previdenza complementare
- > Informativa e utilizzo di strumenti aziendali
- > Codice etico e Codice disciplinare post assunti marzo 2015
- Regolamento COVID 19